



COMUNE DI ESCALAPLANO
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

All. A) delibera Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2003

SOMMARIO

0		
	TITOLO I	3
	FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	3
art. 1	RUOLO E FUNZIONI	3
art. 2	RIUNIONI	3
art. 3	CONVOCAZIONE	3
art. 4	PUBBLICITA' E LUOGO DELLE SEDUTE	4
art. 5	SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	5
art. 6	ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DIRITTI DEGLI INTERVENIENTI	5
art. 7	EMENDAMENTI RELATIVI AD UN OGGETTO IN DISCUSSIONE	6
art. 8	DICHIARAZIONI DI VOTO	7
art. 9	VOTAZIONI	7
art. 10	DISCIPLINA IN AULA	8
art. 11	PRESENZA DEL PUBBLICO	8
art. 12	SOSPENSIONE DELLE SEDUTE E ORDINE DEI LAVORI	9
art. 13	SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE	9
art. 14	SEDUTE APERTE	10
art. 15	FATTO PERSONALE	10
art. 16	PROCESSO VERBALE	11
	TITOLO II	12
	ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE	12
art. 17	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	12
art. 18	INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO	13
art. 19	MOZIONI	13
art. 20	MOZIONE DI SFIDUCIA	13
art. 21	ORDINI DEL GIORNO	14
art. 22	INTERROGAZIONI	14
art. 23	INTERPELLANZE	15
art. 24	COMUNICAZIONI	15
	TITOLO III	16
	PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE	16
art. 25	PRESIDENZA DELLE ADUNANZE	16
art. 26	PRESIDENTE - SOSTITUZIONE	16
art. 27	POTERI DEL PRESIDENTE	16
art. 28	SEGRETARIO	17
art. 29	SERVIZIO DI SEGRETERIA	17

COMMISSIONI CONSILIARI		18
art. 30	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	18
art. 31	FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	18
art. 32	PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	19
art. 33	SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	19
art. 34	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	19
art. 35	COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE DELLA ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	20
art. 36	COMMISSIONI SPECIALI DI STUDIO	20
TITOLO V		21
GRUPPI CONSILIARI		21
art. 37	COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	21
art. 38	CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	21
TITOLO VI		22
ESERCIZIO DEL MANDATO		22
art. 39	DIRITTO DI INIZIATIVA	22
art. 40	DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO	23
TITOLO VII		24
DISPOSIZIONI FINALI		24
art. 41	DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI	24
art. 42	NORME DI RINVIO	24
art. 43	ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	24

TITOLO I

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 1

RUOLO E FUNZIONI

1. La composizione, il ruolo, le funzioni e i poteri del Consiglio comunale, le prerogative dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto.
2. Il presente regolamento disciplina l'attività del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dei consiglieri.

ARTICOLO 2

RIUNIONI

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di regola, nella sede del Comune, nell'apposita Sala del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco può stabilire che, eccezionalmente, l'adunanza si tenga in sede diversa, per indisponibilità dei locali usualmente utilizzati per le riunioni dell'assemblea civica o per motivate ragioni di carattere sociale o quando si verificano avvenimenti particolari e comunque nelle occasioni in cui sia richiesto l'impegno e la solidarietà della Comunità.
3. Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno del locale vengono esposte le bandiere dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea.
4. E' riconosciuto il diritto dei consiglieri di pronunciare i propri interventi, nelle riunioni del Consiglio comunale, nella lingua sarda.
5. I consiglieri potranno inoltre avanzare al comune istanze, presentare memorie scritte, introdurre procedimenti, intervenire negli stessi o comunque corrispondere con il Comune nella lingua Sarda. Qualora sorgano difficoltà nell'interpretazione del testo in lingua sarda, il Presidente o il Segretario verbalizzante possono chiedere all'interessato che l'istanza venga ripetuta in lingua italiana
6. Gli organi del Comune possono rispondere in lingua italiana.

ARTICOLO 3

CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che, a tal fine, stabilisce l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o impedimento, la convocazione è disposta dal vice sindaco.
2. La prima seduta del Consiglio comunale dopo la sua elezione è convocata secondo quanto dispongono gli artt. 40 e 41 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta - salvo quanto previsto al successivo comma 6 - con avvisi scritti da notificarsi a domicilio almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'inizio della seduta. Il messo comunale rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti

sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza.

4. I consiglieri residenti in altri Comuni devono, ai fini della notifica dell'avviso di convocazione, eleggere domicilio nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 18, comma 3, dello Statuto. Finché non provvedono vengono considerati domiciliati presso la Casa comunale.
5. Il Sindaco e gli assessori comunali si intendono convocati di diritto.
6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, data, ora d'inizio e luogo della seduta, data e ora della eventuale prosecuzione in caso di sospensione; nonché - eventualmente - data, ora e sede della seduta di seconda convocazione, da tenersi comunque trascorse almeno 24 ore dalla data di prima convocazione.
7. Nei casi di urgenza, l'avviso con il relativo ordine del giorno della seduta può essere consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
8. Il differimento di cui al comma precedente si applica anche agli ordini del giorno aggiuntivi ove risulti trascorso il termine di cui al comma 3.
9. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
10. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del Codice di Procedura Civile, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
11. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e nella bacheca degli avvisi del Comune, dal giorno della sua diffusione, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 5, dello Statuto. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni precedenti ed in quello in cui la stessa ha luogo.
12. Le proposte di deliberazione relative ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositate in sala delle adunanze del Consiglio o altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione. I consiglieri comunali hanno facoltà, durante l'orario d'ufficio, di prendere visione degli atti.

ARTICOLO 4

PUBBLICITA' E LUOGO DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, ad eccezione dei casi in cui la segretezza è richiesta dalla Legge, o quando il Consiglio deve deliberare su questioni concernenti persone.

ARTICOLO 5

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Entro sessanta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta consiliare il Segretario procede all'appello.
2. Solo per causa di forza maggiore il termine di cui al comma 1 può essere portato a 90 minuti, dandone comunicazione ai consiglieri presenti nella sala consiliare.
3. Constatata la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati il Sindaco dichiara valida e aperta la seduta.
2. Qualora non risulti presente il numero legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
3. La seduta di seconda convocazione è valida se intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco (quattro membri).
4. Dopo ogni sospensione, la seduta riprende previo appello.
5. Durante la seduta il Sindaco non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale se non quando venga richiesta o quando il Consiglio debba procedere a votazione. Qualora si verifichi l'assenza del numero legale, il Sindaco dichiara deserta la seduta.
6. Subito dopo l'apertura della seduta, il Sindaco procede alla nomina di 3 scrutatori, di norma i più giovani, cui uno in rappresentanza dei Gruppi di minoranza. Gli scrutatori hanno il compito, insieme al Sindaco e al Segretario, di verificare la regolarità delle votazioni, sia palesi che segrete, e di accertarne i risultati.
7. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine di iscrizione con le modalità previste nei successivi articoli.
8. Modifiche dell'ordine di trattazione, qualora richieste, possono essere consentite dal Sindaco ove nessuno si opponga. In caso contrario si procederà con le modalità previste per la mozione sull'ordine dei lavori di cui al successivo articolo 12.
9. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta. Nessuna proposta già respinta può essere ripresentata nella stessa seduta a meno che abbia riportato un uguale numero di voti favorevoli e contrari: in tal caso si procederà ad immediata e successiva votazione senza discussione.
10. Altri argomenti, non iscritti all'ordine del giorno della seduta, possono essere discussi dall'assemblea in via del tutto eccezionale su proposta del Sindaco, se sono presenti tutti i consiglieri assegnati e se a votazione gli stessi si esprimono favorevolmente all'unanimità. Gli argomenti di cui al presente comma, che non siano mero atto di indirizzo, non potranno essere validamente deliberati se giudicati illegittimi dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 6

ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DIRITTI DEGLI INTERVENIENTI

1. Su ogni argomento la discussione è aperta, dal Sindaco o da eventuale altro assessore o consigliere proponente, con l'enunciazione dell'oggetto e l'illustrazione della proposta. Seguono gli interventi dei consiglieri e, al termine della discussione, il Sindaco ha facoltà di replicare. Se l'argomento in discussione è inserito su richiesta di consiglieri, il proponente può illustrare l'argomento e dopo la discussione può replicare.
2. Consiglieri ed assessori sono ammessi a parlare secondo l'ordine delle richieste. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Sindaco.
3. Consiglieri ed assessori hanno il diritto di esprimere compiutamente il loro pensiero, nei limiti

temporali stabiliti dal presente regolamento. Nessuno può interrompere chi parla, tranne il Sindaco per richiamare all'osservanza del tema all'ordine del giorno, del regolamento o dei limiti di tempo. Dopo due richiami il Sindaco ha facoltà di togliere la parola.

4. Nessun consigliere o assessore può parlare più di una volta nella discussione di un oggetto se non per la replica di cui al comma 1, per la dichiarazione di voto o la questione pregiudiziale o sospensiva oppure a richiesta motivata, previo assenso del Sindaco.
5. I limiti di tempo per gli interventi nella discussione sono stabiliti dai successivi articoli 10, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 24. Detti limiti di tempo possono essere ridotti od estesi a seguito di decisione della Conferenza dei capigruppo ove si concordi di limitare il numero degli interventi.
6. Terminata la discussione si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti relativi all'oggetto in discussione. La proposta emendata può essere ritirata quando a giudizio del proponente la medesima risulti stravolta.
7. Conclusa la votazione degli emendamenti si procede alle dichiarazioni di voto e alla votazione complessiva della proposta.
8. Ove previsto dalla Legge o dallo Statuto, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, la proposta può essere votata per parti od articoli; in tal caso alla discussione generale segue quella sui singoli articoli o parti, e sui relativi emendamenti e alla medesima può intervenire un rappresentante per ogni Gruppo per dichiarazione di voto. Terminata la votazione dei singoli articoli o parti, seguono le dichiarazioni di voto e la votazione sulla proposta nel suo complesso.

ARTICOLO 7

EMENDAMENTI RELATIVI AD UN OGGETTO IN DISCUSSIONE

1. Ciascun consigliere ha diritto di avanzare proposte per approvare, respingere o modificare la proposta in esame, ovvero di presentare controproposte. Le proposte di modifica, detti emendamenti, debbono essere presentate - per iscritto e firmate - al Sindaco prima della conclusione della discussione generale. E' consentito ad ogni consigliere presentare più emendamenti.
2. Costituiscono emendamenti le modifiche, soppressioni o aggiunte, nonché la sostituzione dell'intera proposta. Gli emendamenti sostitutivi dell'intera proposta debbono essere presentati almeno ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio. L'esame di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulla proposta, è subordinato all'acquisizione dei pareri e delle attestazioni previste per legge, nel rispetto del "giusto procedimento" rammentato dall'art. 22, comma 8, dello Statuto.
3. Il Sindaco deve respingere gli emendamenti e gli ordini del giorno non attinenti alla proposta in discussione, e - limitatamente a quelli presentati durante la seduta - quelli giudicati illegittimi dal Segretario Comunale o presentati dopo il termine della discussione. Qualora i presentatori insistano decide il Consiglio con votazione palese.
4. Gli emendamenti vengono messi in discussione progressivamente rispetto alle parti della proposta cui si riferiscono. Gli emendamenti sostitutivi della proposta o di parti della stessa comportanti la decadenza di altri emendamenti hanno la precedenza nella discussione e nella votazione.
5. Gli emendamenti ritirati dal presentatore possono essere fatti propri da altri consiglieri.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI DI VOTO

1. La dichiarazione di voto consiste in una sintetica motivazione del voto. La medesima va contenuta nel limite di tre minuti. Il consigliere può chiedere che nel verbale sia inserito il testo preciso della dichiarazione propria o di altri consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della dichiarazione, se particolarmente breve, o presentarlo per iscritto. Per dichiarazione di voto può intervenire un solo consigliere per Gruppo.
2. Il consigliere che intende votare in modo diverso dal proprio Gruppo ha la facoltà di intervenire per dichiarazione di voto. Per i gruppi misti può essere fatta una dichiarazione di voto per ogni componente politica e rappresentanza di lista.

ARTICOLO 9

VOTAZIONI

1. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto. Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza che hanno riportato maggiori voti.
2. Le votazioni possono essere palesi per alzata di mano o per appello nominale, ovvero a scrutinio segreto, secondo le norme di legge. Il Sindaco prima dell'apertura della votazione comunica al Consiglio il sistema di votazione previsto e la maggioranza necessaria.
3. Il voto segreto si esprime scrivendo sulla apposita scheda SI o NO se si tratta di approvare o respingere una proposta, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati se si tratta di elezione o nomina. Nel caso di nomine ad uffici diversi dovrà procedersi a votazioni separate. Le schede imbrattate o che portino segni di riconoscimento sono dichiarate nulle.
4. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che non partecipino alla votazione allontanandosi dall'aula non si computano per la validità della seduta. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano nel numero totale dei voti.
5. La votazione iniziata non può essere interrotta e non è concessa la parola fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per segnalare anomalie procedurali o irregolarità nella votazione medesima.

ARTICOLO 10

DISCIPLINA IN AULA

1. I consiglieri debbono usare comportamento e linguaggio civile e rispettoso delle altrui opinioni e libertà, evitando di allontanarsi dall'aula. Chi sta parlando non può essere interrotto.
2. Il consigliere che non si attiene a quanto disposto deve essere richiamato dal Sindaco. Qualora persista nel suo atteggiamento il Sindaco può togliergli la parola. Al consigliere richiamato che persiste nel suo comportamento può essere inflitta da parte del Sindaco nota di censura da riportare a verbale. Il consigliere colpito da censura può appellarsi al Consiglio che, udite le spiegazioni del medesimo e quelle del Sindaco, fornite rispettivamente nel tempo massimo di cinque minuti, decide con votazione palese.
3. Qualora uno o più consiglieri persistano nel violare il presente articolo nonostante la censura, il Sindaco può sospendere la seduta. Il Sindaco non può allontanare i consiglieri dall'aula, salvo il caso in cui un consigliere provochi gravi turbative al sereno svolgimento dei lavori e dopo ripetuti richiami persista in tale atteggiamento.

ARTICOLO 11

PRESENZA DEL PUBBLICO

1. I Cittadini possono assistere alle sedute del Consiglio comunale, con la sola eccezione di quelle segrete di cui al precedente articolo 4, nell'apposito spazio, in silenzio e astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Nessuna persona estranea al Consiglio comunale o ai servizi relativi può introdursi nella parte dell'aula riservata ai consiglieri.
2. Qualora dei cittadini ostacolino o disturbino il funzionamento del Consiglio, disturbino o minaccino i singoli consiglieri il Sindaco ne ordina l'allontanamento. Nei casi più gravi può sospendere o sciogliere la seduta.
3. Ai servizi di informazione è consentito seguire i lavori del Consiglio nelle forme opportune: la ripresa televisiva e la trasmissione radio, l'ingresso di operatori TV o fotografi nella parte riservata ai consiglieri sono autorizzati dal Sindaco.
4. Per il servizio di polizia nell'aula, il Sindaco si avvale dei vigili urbani. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai consiglieri se non per ordine del Sindaco.

ARTICOLO 12

SOSPENSIONE DELLE SEDUTE E ORDINE DEI LAVORI

1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, può sospendere la seduta nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi dei precedenti articoli.
2. Il Sindaco può altresì sospendere la seduta, sentita la Conferenza dei capigruppo, per problemi attinenti all'organizzazione dei lavori e alla partecipazione dei consiglieri. Tali sospensioni non possono eccedere l'ora.
3. Uno o più consiglieri possono proporre la sospensione della seduta, motivandone la richiesta, per un periodo non superiore a quindici minuti. Il Sindaco può concedere la sospensione o sentire in merito un rappresentante per ogni gruppo, che può esporre le motivazioni favorevoli o contrarie all'accoglimento della richiesta, con interventi non eccedenti i tre minuti. La proposta in tal caso deve essere messa a votazione e sarà accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'ordine del giorno, o durante la discussione, qualora ne siano emerse ragioni nel corso della stessa, può essere proposta questione pregiudiziale o sospensiva, cioè che l'argomento non debba discutersi o il suo esame debba essere rinviato. La questione pregiudiziale o sospensiva deve essere discussa e votata con le modalità previste al comma precedente. La questione pregiudiziale o sospensiva ha carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il Consiglio comunale non si sia pronunciato su di essa.
5. Nella stessa seduta non può essere riproposta la stessa mozione sull'ordine dei lavori o la stessa questione pregiudiziale o sospensiva, né possono essere riproposte mozioni o questioni diverse nella forma, ma aventi lo stesso obiettivo di altre su cui il Consiglio si sia già pronunciato.

ARTICOLO 13

SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, quella che fa seguito, in giornata diversa, ad altra adunanza riuscita deserta per iniziale o sopravvenuta mancanza del numero legale.
2. Accertata la mancanza del numero legale, il Sindaco dà comunicazione formale ai consiglieri presenti del rinvio alla seduta di seconda convocazione, e dispone che vengano avvertiti del rinvio tutti i consiglieri assenti. Nel caso che nella seconda convocazione siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

ARTICOLO 14
SEDUTE APERTE

1. Possono essere convocate sedute consiliari aperte agli interventi dei cittadini per dibattere questioni generali. Non possono essere tenute sedute aperte su argomenti su cui il Consiglio è chiamato a decidere o ha già deciso, nonché su questioni su cui il Sindaco o la Giunta sono chiamati a decidere o hanno già deciso.
2. La convocazione della seduta aperta è fatta con le modalità previste all'art. 3 del presente regolamento. Della seduta e del relativo argomento deve essere congruamente informata la cittadinanza.
3. Le modalità di svolgimento della seduta aperta sono stabilite dalla Conferenza dei capigruppo.
4. Il Consiglio comunale in seduta aperta può concludersi con l'approvazione di un ordine del giorno votato dai componenti del consiglio con le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 15
FATTO PERSONALE

1. Il consigliere o l'assessore che nel corso della discussione sia stato censurato nella sfera privata o al quale siano stati attribuiti fatti e comportamenti ritenuti non veri può chiedere di parlare per fatto personale.
2. La richiesta di intervento per fatto personale deve essere avanzata al Sindaco, indicando le affermazioni che danno origine al fatto personale e il loro autore. Il Sindaco, se ritiene fondate le motivazioni della richiesta, al termine dell'intervento in corso concede la parola per fatto personale nel limite di cinque minuti. Chi ha dato origine con le sue affermazioni alla richiesta di intervento per fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare le proprie affermazioni nello stesso limite di tempo di cinque minuti.
3. Qualora il Sindaco non ritenga sufficientemente motivata la richiesta di intervento per fatto personale, ma il richiedente insista, si pronuncia il Consiglio con votazione palese, senza discussione.
4. Non è ammesso, con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione già chiusa o fare apprezzamenti o mettere in discussione le votazioni eseguite. In tal caso il Sindaco, dopo averlo richiamato una sola volta, può togliere la parola al consigliere e chiudere la discussione.

ARTICOLO 16

PROCESSO VERBALE

1. Di ogni adunanza è steso dal Segretario comunale, il processo verbale che è firmato dal Sindaco e dallo stesso Segretario. Possono sottoscrivere il verbale anche i consiglieri comunali.
2. Il processo verbale deve contenere, oltre alla indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun intervento.
3. Ogni consigliere o assessore ha diritto, a semplice richiesta, che nel verbale sia inserito il testo preciso di alcune dichiarazioni proprie o di altri consiglieri. In tal caso l'interessato dovrà dettare al Segretario il testo della dichiarazione, se particolarmente breve, o presentarlo per iscritto.
4. Nel verbale debbono essere indicati:
 - a) il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
 - b) il numero dei votanti;
 - c) il numero ed il nome degli astenuti;
 - d) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
 - e) il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate, ecc.;
 - f) il nominativo degli scrutatori.
5. Eventuali ingiurie, calunnie o diffamazioni, pronunciate dai consiglieri sono trascritte nel verbale unicamente a richiesta dell'offeso se presente, ovvero, in caso di assenza, del Sindaco; è fatto salvo al consigliere che le ha pronunciate il diritto di fornire chiarimenti o precisazioni.
6. La parte del verbale relativa alle sedute segrete deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possano comunque toccare le persone od in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica. Nel processo verbale delle sedute segrete, il nome degli intervenuti è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.
7. Ogni consigliere ha diritto di chiedere rettifiche delle proprie dichiarazioni che saranno messe a verbale a semplice richiesta.

TITOLO II

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 17

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Le proposte di provvedimenti che il Consiglio comunale è chiamato a discutere e a deliberare secondo le norme di legge, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, sono di norma presentate dal Sindaco o dalla Giunta comunale.
4. I consiglieri hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale. Le proposte devono essere motivate ed articolate, presentando il relativo schema di deliberazione.
5. Sulle proposte indicate al precedente comma, che non siano un mero atto di indirizzo, entro quindici giorni dalla presentazione, devono essere apposti da parte dei Responsabili dei servizi interessati, i pareri di regolarità tecnica, e contabile qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata. Detto parere deve essere trasmesso entro tre giorni ai proponenti che, nel caso sia negativo, possono ritirare la proposta.
6. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.
7. I provvedimenti relativi alla surroga dei consiglieri dimissionari sono iscritti sempre al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute.
8. Nella discussione degli oggetti di cui al presente articolo la relazione su ciascun punto all'ordine del giorno, deve essere svolta nel limite massimo di quindici minuti; gli interventi dei consiglieri o degli assessori nel limite di dieci minuti e la replica nel limite di dieci minuti. I suddetti limiti temporali sono elevati a venti minuti per la relazione, a quindici minuti per gli interventi e la replica e a cinque minuti per le dichiarazioni di voto di cui al precedente art. 8 nella discussione del bilancio previsionale annuale e pluriennale, del conto consuntivo e dei provvedimenti riguardanti la programmazione territoriale.

ARTICOLO 18

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, il Sindaco comunica i componenti della Giunta; indi presenta gli indirizzi generali di governo.
2. L'intervento del Sindaco di cui al precedente comma deve essere svolto nel limite massimo di un'ora, gli interventi dei consiglieri e la replica debbono essere svolti ciascuno nel limite di 20 minuti e le dichiarazioni di voto di cui al precedente art. 8 nel limite di 10 minuti.

ARTICOLO 19

MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta di voto diretta ad impegnare l'Amministrazione, ad orientarne l'attività o a censurarne l'operato.
2. Le mozioni, firmate da uno o più consiglieri debbono essere presentate al Segretario comunale. Devono essere poste all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio. Comunque tutte le mozioni debbono essere discusse dal Consiglio entro 45 giorni dalla presentazione.
3. La discussione delle mozioni prevede la relazione del primo firmatario, che deve essere svolta nel limite massimo di dieci minuti, cui seguono l'intervento del Sindaco o suo delegato e gli interventi dei consiglieri e la replica del proponente. Gli interventi dei consiglieri e la replica del proponente debbono essere effettuati ciascuno nel limite di cinque minuti.
4. Qualora siano all'ordine del giorno più mozioni aventi lo stesso oggetto o riguardanti argomenti connessi si svolgerà un'unica discussione e uniche dichiarazioni di voto.

ARTICOLO 20

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fatto salvo quanto previsto per i provvedimenti relativi alla surroga di consiglieri dimissionari, è iscritta al primo punto della seduta che la prevede all'ordine del giorno.
2. La discussione della mozione di sfiducia avviene con le seguenti modalità:
 - a) lettura e relazione sulla mozione da parte del primo firmatario nel limite di un'ora;
 - b) intervento del Sindaco nel limite di un'ora;
 - c) interventi di consiglieri nel limite ciascuno di 20 minuti;
 - d) replica del Sindaco nel limite di un'ora;
 - e) dichiarazioni di voto nel limite di 10 minuti;
 - f) votazione palese per appello nominale.
3. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, la seduta del Consiglio comunale si conclude senza passare all'esame di eventuali altri punti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 21

ORDINI DEL GIORNO

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 7, il Consiglio può esprimere un apprezzamento, un desiderio, un voto augurale anche su questioni esulanti la competenza amministrativa, tramite l'approvazione di ordini del giorno.
2. Gli ordini del giorno di cui al presente articolo debbono essere presentati per iscritto al Sindaco o al Segretario comunale e firmati da uno o più consiglieri.
3. Il Sindaco può ammettere alla discussione ordini del giorno presentati anche durante qualsiasi seduta del Consiglio, purché firmati da almeno un terzo dei consiglieri ed aventi per oggetto questioni di particolare importanza e urgenza.

ARTICOLO 22

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se è a risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogazione sia a risposta scritta. L'interrogazione a risposta orale viene posta all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Alle interrogazioni con risposta scritta deve essere data risposta, al primo firmatario della stessa - all'indirizzo indicato o in mancanza a quello di cui all'art. 3 comma quattro del presente regolamento - entro 30 giorni dalla loro presentazione.
4. L'interrogazione a risposta orale viene letta nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.
5. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti. E' facoltà dell'interrogante di dichiarare se sia soddisfatto o meno nel limite di tre minuti.
6. Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri la dichiarazione di cui sopra spetta soltanto al primo di essi o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
7. Se nessuno degli interroganti si trova presente alla adunanza, l'interrogazione si trasforma in interrogazione a risposta scritta.
8. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi ricevono unica risposta.
9. Le interrogazioni sono trattate secondo l'ordine di presentazione.

ARTICOLO 23

INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa le iniziative che l'Amministrazione intende assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto al Sindaco o al Segretario comunale. Vengono inserite all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Dopo la lettura da parte del Sindaco, l'interpellante ha la facoltà di illustrarla per non oltre cinque minuti.
4. Le dichiarazioni del Sindaco in veste di capo della Giunta o dell'assessore all'uopo incaricato non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interpellante per non più di cinque minuti.
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle dichiarazioni ricevute può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta dibattimentale. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari. Se l'interpellante non si trova presente alla adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta, salva intervenuta richiesta di differimento per giustificati motivi.
6. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. Le interpellanze vengono trattate secondo il loro ordine di presentazione.

ARTICOLO 24

COMUNICAZIONI

1. Il Sindaco, o suo delegato, può, nelle sedute del Consiglio, fare comunicazioni al Consiglio sullo stato di attuazione dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta o su provvedimenti e iniziative che la Giunta o il Sindaco hanno assunto o intendono assumere.
2. Ciascuna comunicazione non può eccedere i venti minuti. Su ciascuna comunicazione può intervenire un consigliere per ogni Gruppo nel limite massimo di cinque minuti.

TITOLO III

PRESIDENZA E SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 25

PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

ARTICOLO 26

PRESIDENTE - SOSTITUZIONE

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di presidente del Consiglio.
2. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

ARTICOLO 27

POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco presiede il Consiglio, e in tale veste fissa la data delle sedute, ne predispone l'ordine del giorno e convoca il Consiglio comunale nel rispetto del presente regolamento.
2. Il Sindaco apre e chiude le adunanze del Consiglio comunale e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato.
3. Il Sindaco mantiene l'ordine e regola l'attività dell'assemblea osservando e facendo osservare il presente regolamento, lo Statuto e la Legge; a tal fine ha la facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento. Nell'esercizio della sua funzione è investito di potere discrezionale, soggetto comunque, alla sovranità dell'assemblea che si esprime attraverso la mozione d'ordine di cui al precedente articolo 12, comma 4.
4. Nelle sedute pubbliche il Sindaco ha il potere, non soggetto a sindacato, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, di far espellere chiunque del pubblico sia causa di disordine.
5. Il Sindaco può sospendere le sedute del Consiglio nei casi e con le modalità previste nei precedenti articoli 5, 11 e 12.
6. Per la impostazione e il coordinamento dell'attività del Consiglio comunale, il Sindaco può avvalersi della Conferenza dei capigruppo che presiede e convoca con le modalità previste al successivo articolo 38.
7. Il Sindaco rappresenta il Consiglio e nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a salvaguardia delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

ARTICOLO 28

SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario comunale. In caso di assenza o impedimento temporaneo egli è sostituito a tutti gli effetti dal vicesegretario.
2. Il Segretario può intervenire nella discussione per esprimere parere di legittimità in ordine a questioni sollevate nel corso della seduta. Il Segretario è tenuto in ogni caso ad intervenire, sempre in ordine a questioni di legittimità, quando ne faccia espressa richiesta il Sindaco o un assessore o un consigliere comunale.
3. Il Segretario redige il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

ARTICOLO 29

SERVIZIO DI SEGRETERIA

1. Il servizio di segreteria del Consiglio comunale per la stesura di atti e verbali, per agevolare l'esercizio delle prerogative e delle funzioni consiliari e per supportare gli adempimenti del Presidente è svolto dall'Ufficio Segreteria.

TITOLO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

ARTICOLO 30

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale, valutata la necessità, può entro 90 giorni dal suo insediamento, costituire nel suo seno Commissioni permanenti competenti stabilendone il numero e le competenze;
2. I Gruppi consiliari sono rappresentati nelle commissioni proporzionalmente alla loro consistenza numerica;
3. La nomina delle Commissioni è effettuata dal Consiglio comunale, con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La Conferenza dei capigruppo può anche formulare una proposta unitaria, in questo caso il Consiglio decide, con voto palese.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante, ed il Consiglio procede alla sostituzione nella prima seduta utile.
5. In caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del proprio gruppo, dandone formale comunicazione al Presidente della Commissione.

ARTICOLO 31

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le Commissioni consiliari permanenti esaminano in via preliminare le proposte di delibera sottoposte alla approvazione del Consiglio comunale esprimendo, eventualmente, un parere formale. Possono esaminare questioni afferenti le materie di propria competenza, formulando pareri, raccomandazioni o proposte al Sindaco e alla Giunta.
2. Le Commissioni, oltre quanto previsto dal precedente comma, possono:
 - a) approvare mozioni per chiedere alla Giunta la formulazione di proposte relative ad atti di competenza del Consiglio comunale;
 - b) esprimere pareri, a richiesta della Giunta, sui provvedimenti di competenza della stessa;
 - c) chiedere di essere informate sulla attività della Amministrazione Comunale;
 - d) consultare, sui provvedimenti sottoposti al loro esame, i Responsabili dei Servizi, le libere forme associative, le associazioni di categoria o professionali interessate ed esperti della materia. Il parere di questi ultimi, comunque, deve essere espresso a titolo gratuito.

ARTICOLO 32

PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Entro 15 giorni dalla esecutività della delibera di costituzione delle Commissioni, il Sindaco convoca le Commissioni per la elezione dei presidenti.
2. I presidenti sono eletti dalle Commissioni tra i propri membri con scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora dopo il primo scrutinio nessun commissario risulti eletto, si procederà con scrutini successivi fino alla elezione.
3. Qualora sia assente il presidente, le riunioni sono presiedute dai consiglieri presenti più anziani.
4. I presidenti convocano e presiedono le sedute delle Commissioni, fissano l'ordine del giorno delle riunioni. Durante le sedute delle stesse assicurano e assicurano il regolare svolgimento.

ARTICOLO 33

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari permanenti sono svolte da un componente designato dal Presidente.
2. E' compito del segretario organizzare il recapito degli avvisi di convocazione, redigere i verbali, provvedere alla trasmissione degli stessi agli organi e agli uffici competenti.
3. In caso di assenza del segretario le funzioni sono svolte da un altro commissario nominato dal Presidente della commissione.

ARTICOLO 34

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il presidente, sentito - se necessario - la Commissione e il Sindaco, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni e ne dispone la convocazione.
2. La convocazione avviene mediante notifica a mezzo messo comunale o servizio postale almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'inizio della seduta. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Sindaco e all'assessore competente nella materia oggetto della discussione.
3. Le sedute delle Commissioni sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno la metà dei commissari: trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della riunione, la Commissione può riunirsi in seconda convocazione se sono presenti tre commissari compreso il presidente.
4. Tutti i consiglieri comunali possono partecipare alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, pur non appartenendovi, con diritto di parola, ma non di voto.
5. Tutti i consiglieri comunali possono presentare emendamenti o ordini del giorno relativi alle proposte sottoposte all'esame delle Commissioni prima delle riunioni delle stesse o nel corso della discussione delle suddette proposte.
6. Il Sindaco, o l'assessore da lui delegato, può partecipare alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, per illustrare le proposte di delibera all'esame della Commissione, fornire i chiarimenti richiesti, informare la Commissione sull'attività dell'Amministrazione.
7. In caso di assenza del Sindaco o dell'assessore, le proposte di deliberazione saranno illustrate dal presidente. A tal fine il presidente ha il dovere di prendere i necessari contatti con il Sindaco e gli assessori.
8. Ai fini del computo del numero legale per la validità delle riunioni, e nelle votazioni, ogni

Consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri e dispone di un numero di voti pari al numero di componenti del proprio Gruppo Consiliare diviso per il numero di consiglieri del Gruppo - presenti - che fanno parte della Commissione.

9. Per l'ordine di trattazione degli argomenti, la discussione e l'espressione del parere si applicano le norme previste per le riunioni del Consiglio comunale, in quanto compatibili; in caso di controversia la Commissione decide con votazione a maggioranza dei presenti su proposta del presidente.
10. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche e si tengono di norma nelle sedi municipali. A tal fine, a cura del presidente della commissione, sarà data pubblicità indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno delle sedute.
11. Di ogni seduta sarà redatto verbale contenente la data, l'ora e il luogo della riunione, gli oggetti esaminati e i nominativi dei commissari, dei consiglieri degli assessori e degli altri invitati presenti, i pareri espressi con il numero dei voti favorevoli e contrari e delle astensioni, le osservazioni formulate, gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati. I verbali di cui al presente comma redatti su moduli appositamente predisposti debbono essere sottoscritti dal segretario unitamente al presidente e inviati agli organi e uffici competenti.

ARTICOLO 35

COMMISSIONI SPECIALI DI INDAGINE DELLA ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Alle Commissioni consiliari istituite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 23, commi 1, 2 e 7, dello Statuto, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla delibera di istituzione, si applica la disciplina di cui agli articoli 32, 33 e 34 del presente regolamento, in quanto compatibili. Tali Commissioni possono essere istituite dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sindaco, assessori, segretario comunale, responsabili dei servizi, funzionari e dipendenti comunali, responsabili e dirigenti di società partecipate dal Comune, sono tenuti a presentarsi davanti alla Commissione in caso di convocazione. Gli uffici sono tenuti a consegnare al Presidente della Commissione copia degli atti necessari al lavoro della stessa.
3. Di ogni seduta delle Commissioni di cui al presente articolo è redatto il verbale che deve essere firmato dal segretario unitamente al presidente. Il verbale della Commissione è approvato al termine di seduta o nella seduta successiva.
4. Ai componenti delle Commissioni di cui al presente articolo spetta per la partecipazione alle sedute il gettone di presenza previsto per le Commissioni consiliari permanenti.

ARTICOLO 36

COMMISSIONI SPECIALI DI STUDIO

1. Alle Commissioni temporanee di studio, indicate nell'articolo 23, comma 1, dello Statuto, si applica la disciplina indicata negli articoli 32, 33, 34 e 35 comma 4, del presente regolamento.

TITOLO V

GRUPPI CONSILIARI

ARTICOLO 37

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I consiglieri comunali, eccetto il Sindaco, si riuniscono in Gruppi, purché formati almeno da due consiglieri, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 dello Statuto. I consiglieri che non si riconoscono in alcun gruppo formano l'unico gruppo misto. Il Gruppo misto può essere costituito anche da un solo componente nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere.
3. Prima che abbia inizio la seduta di insediamento i consiglieri comunicano, anche congiuntamente, al Sindaco o al Segretario comunale, il Gruppo a cui intendono appartenere e il nominativo del capogruppo e dell'eventuale vicecapogruppo. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della seduta.
4. In corso di mandato i consiglieri possono cambiare Gruppo, costituire nuovi Gruppi, cambiare capogruppo; tali circostanze dovranno essere comunicate al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo di nuova appartenenza. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. I consiglieri appartenenti ai Gruppi misti potranno mantenere la rappresentanza di ciascuna lista e di ciascuna formazione politica, fermo restando che non è possibile la formazione di più di un gruppo misto.

ARTICOLO 38

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Ogni Gruppo consiliare deve eleggere il proprio capogruppo, può altresì eleggere un vicecapogruppo che sostituisce il primo in caso di assenza.
2. Il capogruppo rappresenta il Gruppo. I capigruppo compongono la Conferenza di cui all'articolo 21, comma 4, dello Statuto.
3. La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Sindaco o dal vice Sindaco, che la convoca e ne dirige i lavori. Possono partecipare anche uno o più assessori. Alla riunione partecipa, se richiesto dal Presidente, il Segretario comunale.
4. La Conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Pertanto potrà essere convocata prima o durante la seduta del Consiglio.
5. La Conferenza dei capigruppo è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti. Trascorsi 30 minuti dall'ora stabilita per la convocazione, la conferenza può riunirsi in 2^a convocazione, con la presenza di almeno due componenti oltre al Presidente.

TITOLO VI

ESERCIZIO DEL MANDATO

ARTICOLO 39

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale, come stabilito dall'art. 20 dello Statuto. Hanno diritto di presentare mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze, secondo la disciplina di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21, 22 e 23.
2. Inoltre i consiglieri hanno diritto a intervenire chiedendo la sospensione dei lavori o modifiche all'ordine di discussione, secondo quanto indicato al precedente articolo 12.
3. I consiglieri hanno diritto di assumere iniziative volte all'approvazione di atti amministrativi, sia con la presentazione di emendamenti - con le modalità indicate al precedente articolo 7 - sia con la presentazione di proposte di deliberazione.
4. Le proposte di deliberazione cui al comma precedente, devono essere motivate ed articolate allegando alla richiesta il relativo schema di deliberazione e presentate al Sindaco, che le trasmette al Segretario comunale, al fine di acquisire i pareri richiesti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del "giusto procedimento" rammentato dall'art. 22, comma 8, dello Statuto.
5. I pareri devono essere resi entro quindici giorni dalla presentazione della proposta e sono comunicati ai proponenti entro tre giorni.
6. Nel caso in cui la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale, in caso contrario il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima successiva seduta utile di Consiglio, salvo che il proponente comunichi in forma scritta il suo ritiro.
7. Resta salvo il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio comunale, come stabilito dall'articolo 39, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

ARTICOLO 40

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, durante l'orario lavorativo degli uffici, nonché dalle Aziende od Enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato, escluse quelle riservate per legge o regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge.
2. I consiglieri comunali, inoltre, hanno diritto ad ottenere dagli Uffici comunali copia degli atti e dei documenti necessari all'esercizio del mandato elettivo.
3. La richiesta di informazioni deve essere fatta, anche verbalmente, al Responsabile del servizio competente il quale darà le informazioni richieste o provvederà in tal senso incaricando altro funzionario o dipendente informato sulla pratica. Le richieste di visione, anche in forma orale, devono essere evase in 48 ore.
4. Le richieste di copia vanno fatte, in forma scritta, al Segretario comunale, che ne assicura la tempestiva evasione.
5. E' escluso il diritto al rilascio di copie di atti formulata in maniera generica e insufficiente alla individuazione dell'atto, fermo restando il dovere del Segretario e dei funzionari comunali di agevolare il lavoro dei consiglieri.
6. E' escluso, inoltre, il rilascio di copie o di atti riguardanti genericamente un dato periodo temporale, salvo che non si tratti di pochi atti o documenti facilmente rintracciabili.
7. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo è gratuito.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 41

DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali facciano parte.
2. I consiglieri comunali impossibilitati a partecipare alle sedute del Consiglio debbono darne comunicazione scritta al Presidente prima dell'inizio della terza seduta consecutiva disertata o entro i successivi 10 giorni indicando le motivazioni dell'impedimento.
3. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio e previo espletamento della procedura di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a sei sedute non consecutive nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio e previo espletamento della procedura di cui ai successivi commi.
5. Il Sindaco, accertato il periodo di assenza di cui al precedente comma, provvede, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni dalla data del ricevimento a far valere le eventuali cause giustificative, nonché a produrre eventuali documenti probatori.
6. Qualora l'assenza non risulti palesemente giustificata, il Sindaco, scaduto il termine, iscrive la proposta di decadenza nella prima riunione utile del Consiglio. L'Assemblea, su relazione del Sindaco, esaminata la documentazione e tenuto nel debito conto le giustificazioni e l'eventuale documentazione prodotta, delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente.

ARTICOLO 42

NORME DI RINVIO

1. Per quanto non stabilito dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti e allo Statuto.
2. Su tutto ciò che non è regolamentato o che determini controversia decide di volta in volta il Consiglio comunale a maggioranza dei tre quarti.

ARTICOLO 43

ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, che sostituisce ogni eventuale precedente e contraria disposizione o uso, entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento all'Albo Pretorio, dopo sia divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni preliminari al codice civile.